



CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE

*Allegato "A" - Attestazione sussistenza di debiti fuori bilancio*

PROT. INT. N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
*(da citare nella risposta)*

**Scheda N° 6**

**IL DIRIGENTE SERVIZIO AVVOCATURA**

**OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi Art. 194 D.Lgs. 267/00.**

Per quanto specificato nel Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali, nonché dal vigente Regolamento di contabilità dell'Ente, e considerate le deliberazioni in materia della Corte dei Conti, si provvede con la presente a riconoscere

**l'esistenza del sotto indicato debito fuori bilancio rientrante nella tipologia del citato art. 194 del D.Lgs. 267/00 di cui alla lettera:**

- "A" - sentenze esecutive;

**ACCERTAMENTO E RICONOSCIMENTO  
DEBITI FUORI BILANCIO**

**Creditore**

CENTRO LAVORO INFORMAZIONE FORMAZIONE EDUCAZIONE – Centro L.I.F.E.

**Oggetto della spesa**

Rimborso contributo unificato su spese legali già riconosciute dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana. Integrazione debito fuori bilancio già riconosciuto con DCM 106/2016.

**Tipo ed estremi del documento comprovante la spesa (n. e data della fattura e altra documentazione probatoria)**

Sentenza del T.A.R. Toscana, Sezione Prima, n. 1427/2016 pubblicata in data 04/10/2016 resa nel giudizio RG n.1992/2015 Centro L.I.F.E. / Città Metropolitana di Firenze e altri

Delibera Consiglio Metropolitanano 106/2016

Determinazione Dirigenziale 2208 del 28/12/2016

**Importo**

€ 650,00

**Causa e fine pubblico conseguito**

pagamento debito a seguito sentenza esecutiva

**Accertamento e dimostrazione di utilità e arricchimento per l'Ente**

esecuzione sentenza immediatamente esecutiva

**Motivo per il quale non è stata adottata la deliberazione dell'impegno**

Pagamento integrazione importo da corrispondere a CENTRO LAVORO INFORMAZIONE FORMAZIONE EDUCAZIONE – Centro L.I.F.E. a titolo rimborso del contributo unificato, erroneamente non conteggiato.

## IL DIRIGENTE ATTESTA ALTRESI'

che la fornitura, opera o prestazione è stata regolarmente eseguita, e sotto la propria personale responsabilità:

- 1) Che le notizie e gli elementi sopra descritti corrispondono a verità e sono stati controllati, come da relazione del responsabile di causa allegata
- 2) che il presente debito fuori bilancio non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e seguenti del codice civile e che lo stesso non trova copertura, né totale né parziale, fra i residui passivi risultanti dall'ultimo conto consuntivo approvato.

**Ai fini dell'imputazione contabile della spesa si dichiara infine che:**

- sussiste **TOTALMENTE** per euro 650,00 al Cap. n. 16020 recante per oggetto "Spese di lite ad Avvocati a seguito di sentenze sfavorevoli - Avvocatura", sul quale è stato assunto specifico impegno di spesa n.1244/2017;

**Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità tecnica amministrativa.**

Firenze, 28/02/2017

firma





CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE

**Relazione debito fuori bilancio causa RG 1992/2015 - Tar Toscana - Centro L.I.F.E. contro Città metropolitana di Firenze**  
**Sentenza TAR Toscana n. 1427/2016 depositata il 04.10.2016**

Il debito ha ad oggetto il pagamento l'integrazione dell'importo da corrispondere al centro LIFE, già impegnata con la DD n. 2208/2016 in attuazione della DCM n. 106 del 28.12.2016, nella parte in cui non è stato riconosciuto il rimborso del contributo unificato per l'importo di € 650,00

Tenuto conto di quanto sopra è necessario provvedere alla integrazione della somma già impegnata con la DD n. 2208/2016 pari a € 5.200,00 per l'ulteriore importo del contributo unificato di **€ 650,00**.

Firenze, 17.02.2017

Avv. Anna Lucia De Luca



Pubblicato il 04/10/2016

N. 01427/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01992/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1992 del 2015, proposto da:

Centro Lavoro Informazione Formazione Educazione - Centro L.I.F.E. anche mandataria A.T.S. costituenda, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Paolini C.F. PLNFNC74C23D612Q, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via F. Puccinotti, 30;

contro

Città Metropolitana di Firenze in persona del Sindaco P.T., rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Lucia De Luca C.F. DLCNLC66B45I054Z, con domicilio eletto presso - Uff.Legale Città Metropolitana in Firenze, via De Ginori 10;

nei confronti di

Agenzia Per Lo Sviluppo Empolese Valdelsa S.p.A. - Asev non costituita in giudizio;

per l'annullamento

dell'Atto Dirigenziale n. 3856 del 30.09.2015, con cui la Direzione Formazione della Città Metropolitana di Firenze ha approvato la graduatoria dei progetti presentati in adesione all'avviso pubblico provinciale per la presentazione di progetti formativi finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale per soggetto che hanno assolto l'obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico (drop-out). Annualità 2015-2016, per la zona territoriale di Empoli;- dell'Atto Dirigenziale n. 2299 del 17.06.2015, con cui la Direzione Formazione della Città Metropolitana di Firenze ha approvato "l'avviso pubblico provinciale per la presentazione di progetti formativi finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale per soggetti che hanno assolto l'obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico (drop-out) - annualità 2015-2016", per la zona territoriale di Empoli;- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, se lesivo, tra cui:- Atto Dirigenziale n. 3375 del 2.09.2015, con cui la Direzione Formazione della Città Metropolitana di Firenze ha nominato il Nucleo di Valutazione delle domande presentate a valere sull'avviso pubblico sopra menzionato;- Verbali del 28 e 29.09.2015 di valutazione dei progetti da parte del Nucleo di Valutazione, nonché per l'annullamento e la declaratoria di illegittimità - della nota prot. n. 0624569/2015 del 26.11.2015, con cui la Direzione Turismo, Sociale, Sport e Formazione ha accolto solo parzialmente l'istanza di accesso della ricorrente prot. n. 0602348/2015; e per la conseguente condanna ai sensi e per gli effetti dell'art. 116, comma 4 c.p.a. all'esibizione della documentazione oggetto della suddetta istanza di accesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Citta' Metropolitana di Firenze in Persona del Sindaco P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2016 il Presidente Armando Pozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### **FATTO**

1 - Come già riportato nella sentenza n. 598/2016 (con cui il Collegio ha respinto la domanda d'accesso formulata contestualmente al ricorso impugnatorio), la ricorrente, associazione senza scopo di lucro che opera prevalentemente nel settore della formazione, ha partecipato ad un "avviso" per il finanziamento di progetti formativi volti al conseguimento di una qualifica professionale per soggetti che hanno assolto l'obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico (drop out), i cui corsi di formazione riguardano il biennio 2015-2016.

Il progetto della ricorrente ha riguardato la specifica figura professionale di addetto alla realizzazione, rifinitura e stiratura dei capi di abbigliamento.

2 - All'esito della procedura è stata approvata la graduatoria in cui l'Associazione ricorrente è risultata collocata in seconda posizione, con 73 punti (mentre il soggetto vincitore ha conseguito 75 punti), non accedendo pertanto al finanziamento previsto dall'avviso (euro 128.331,00).

L'Associazione ha presentato domanda di accesso dapprima agli atti della procedura, domanda che è stata accettata; quindi con istanza del 12.11.2015 ha chiesto la visione del progetto risultato vincitore.

Questa volta, la richiesta è stata accolta solo parzialmente, poiché l'Amministrazione ha ritenuto che parte del progetto non fosse visionabile per segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'art.13, comma 5, lett. A) del d.lgs.n.163/2006, come dichiarato dal soggetto titolare del progetto medesimo.

3 - I provvedimenti di approvazione della graduatoria e assegnazione dei finanziamenti sono impugnati per i seguenti motivi.

1) Violazione art.125 Regolamento UE n.1303/2013 e art.12. legge n.241/1990. Violazione dei principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità.

La procedura concorsuale cui ha partecipato la ricorrente è volta a selezionare, attraverso una fase preliminare di ammissibilità e una successiva fase di esame nel merito, i progetti da finanziare con fondi comunitari per lo svolgimento di attività formativo- professionali, rivolte ai giovani che hanno assolto l'obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico.

Si tratta dunque di procedura soggetta ai principi dell'evidenza pubblica, della trasparenza e della pubblicità dell'azione amministrativa, discendenti dalla normativa comunitaria e, in particolare, del Regolamento UE 17.12.2013, n.1303, peraltro espressamente richiamato dall'avviso pubblico, il quale dispone che i finanziamenti vanno erogati applicando "procedure e criteri di selezione adeguati, i quali garantiscano il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità; siano non discriminatori e trasparenti; ecc..

I principi di trasparenza e pubblicità si applicano anche alle procedure selettive finalizzate all'attribuzione di vantaggi economici: art.12 l. n. 241/1990, come viene pure interpretato dalla giurisprudenza, secondo cui (Cons.Stato, sez VI, 15 marzo 2013; TAR Lazio, sez II, 12 febbraio 2015, n.1959): "anche alle procedure finalizzate all'attribuzione di vantaggi economici ai sensi dell'art.12 della legge n.241/1990 deve trovare applicazione il principio della pubblicità delle fasi

della procedura di gara non riservate alla valutazione delle offerte tecniche”.

Anche la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n.635/2015 espressamente richiamata dall'avviso pubblico, nel disciplinare le procedure degli interventi formativi oggetto di sovvenzione, prescrive ai soggetti attuatori, in caso di affidamento a terzi di parte dell'attività formativa, l'obbligo di “seguire procedure ispirate a criteri di uniformità e trasparenza al fine di garantire i principi di pubblicizzazione e di parità di trattamento”.

Tali criteri sono specificati, tra l'altro, con la necessità dell'apertura pubblica delle offerte in presenza degli offerenti.

Gli obblighi di trasparenza discendono, tra l'altro, dalla natura pubblica dei fondi da gestire.

Nella fattispecie, invece, la procedura selettiva non sarebbe stata in alcun modo pubblicizzata: risulta infatti che tutta l'attività valutativa, dall'apertura delle domande alla valutazione dei progetti, prima per la loro ammissibilità e poi per l'attribuzione dei punteggi, è avvenuta senza alcuna pubblicità, senza alcuna previa comunicazione agli interessati né invito di partecipazione alle sedute della commissione.

Questa mancanza di trasparenza avrebbe, poi caratterizzato anche l'operato del Nucleo di valutazione, cioè la commissione giudicatrice.

2) Violazione art. 3 della legge n.241/1990. Illogicità manifesta, travisamento dei fatti e disparità di trattamento. Carezza istruttoria.

Con tale motivo si censura il punteggio piuttosto basso rispetto al tetto massimo relativamente alla voce “Coerenza del progetto didattico con gli standard minimi di progettazione previsti dal DGR 532/2009 s.m.i. e dal presente avviso”, in cui sono stati dati alla ricorrente 9 punti sui 14 disponibili.

La motivazione fornita, al riguardo, dall'organo valutativo (“ Nucleo di valutazione”) sarebbe illogica, essendosi erroneamente ritenuto che l'indicazione nel progetto della ricorrente di due distinte attività formative rispettivamente per 367 e 1733 ore, non rispettasse l'obbligo di indicazione di attività formativa unica per 2.100 ore di formazione, secondo i criteri e le finalità di cui al DGR n. 532/09 e 502/15, nonché dello stesso Avviso.

4 – Si è costituita in giudizio la Città Metropolitana per contestare diffusamente la fondatezza del ricorso, che è stato trattenuto in decisione all'udienza pubblica del 21 settembre 2016.

## **DIRITTO**

1 - E' fondato ed assorbente il secondo motivo, con il quale, come detto, la ricorrente lamenta l'incongruità, per difetto, del punteggio attribuitole relativamente alla voce “Coerenza del progetto didattico con gli standard minimi di progettazione previsti dal DGR 532/2009 s.m.i. e dal presente avviso”, per la quale sono stati attribuiti soltanto 9 punti sui 14 disponibili.

La ragione di tale (incongruo) punteggio sta nel fatto che l'organo valutativo ha ritenuto che l'indicazione, nel progetto “Ago e filo” della ricorrente, di due distinte attività formative, rispettivamente per 367 e 1733 ore, non rispettasse l'obbligo di proposta ed indicazione di un'attività formativa unica per 2.100 ore di formazione, secondo i criteri e le finalità di cui al DGR n. 532/09 e 502/15, nonché dello stesso Avviso.

2 – Su tale punto insistono particolarmente le difese di controparte; in particolare, la Città Metropolitana si sofferma sulla prescrizione per la quale l'attività formativa dovesse essere “articolata nelle percentuali previste in un monte ore complessivo di 2.100 ore non scindibili e dirette a dare rispondenza alla certificazione da acquisire in esito al percorso”.

3 – L'assunto difensivo in merito alla necessaria unicità della proposta progettuale formativa è esatto in punto di principio, ma del tutto errato nella sua concreta applicazione, non avendo la ricorrente espresso alcuna duplice indicazione di distinti progetti.

4 – E' opportuna, al riguardo, una breve ricostruzione di alcune caratteristiche del procedimento di

valutazione dei progetti formativi in parola.

La valutazione dei progetti, secondo le prescrizioni dettate dall'avviso pubblico, si è svolta tramite l'attribuzione di un punteggio complessivo a ciascuna categoria (qualità e coerenza progettuale; innovazione/risultati attesi/sostenibilità/trasferibilità; soggetti coinvolti; priorità), suddivisa a sua volta in più sottocategorie e relativi sub-punteggi.

5 - Per ciascun progetto il "Nucleo" ha predisposto una griglia di valutazione con l'attribuzione dei punteggi, affiancandole inoltre una scheda descrittiva in cui sono stati sinteticamente motivati i punteggi assegnati.

Come si è già accennato, il progetto dell'Associazione ricorrente ha conseguito un punteggio complessivo di 73 (con specifico riferimento alla figura professionale di addetto nel settore dell'abbigliamento), superato di appena due punti dal progetto vincitore, che ha totalizzato 75 punti.

6 - Se si esamina analiticamente ogni singolo punteggio per sottocategoria conseguito dal Centro L.I.F.E. si può osservare che generalmente si sono conseguiti risultati buoni, avvicinandosi spesso alla soglia massima possibile. Solo in un caso, tuttavia, il punteggio risulta incongruo rispetto al tetto massimo previsto per la sottovoce "Coerenza del progetto didattico con gli standard minimi di progettazione previsti dalla DGR 532/2009 s.m.i. e dal presente avviso", per la quale sono stati dati 9 punti sui 14 disponibili.

7 - Il Nucleo di valutazione ha indicato la ragione di ciò nel fatto della erronea compilazione della sezione in questione (C.4). Al riguardo, lo stesso organo ha specificato che "il progetto infatti è stato presentato indicando 2 attività formative, la prima delle quali di 367 ore e l'altra di 1733 ore, anziché un'unica attività formativa di 2100 ore, non rispettando in tal senso gli standard formativi previsti per il rilascio di una qualifica professionale inerente i percorsi rivolti a giovani che devono adempiere al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione professionale e che sono fuoriusciti dal sistema scolastico, ai sensi della DGR 532/09, della DGR 502/15, nonché dell'Avviso pubblico".

8 - La motivazione addotta dall'Amministrazione a fondamento del non elevato punteggio attribuito in parte qua appare tuttavia erronea e viziata.

Nonostante le insistite difese avversarie (anzi, anche dalla loro stessa lettura) risulta l'illogicità e l'irragionevolezza del giudizio espresso e del relativo punteggio.

Pur riconoscendosi infatti che la proposta della ricorrente è correttamente articolata in termini di struttura didattica (numero di ore complessive), tuttavia la resistente contesta che la proposta della ricorrente sia adeguata sotto il profilo progettuale, essendo essa frazionata in due distinte attività anziché in una sola ed inscindibile, caratterizzata per tre connessi livelli integrati di formazione, qualificazione professionale e certificazione.

In realtà non è affatto così.

9 - Occorre, sul punto, rilevare che il progetto della ricorrente, così come prescritto dall'avviso, prevedeva un'attività formativa complessivamente ed unitariamente pari a 2100 ore, anche se era prevista una ripartizione interna di tale monte ore (1733 + 367 per un totale, appunto, di 2100 ore).

10 - Mette conto evidenziare che l'art.12 dell'Avviso Pubblico (rubricato "Valutazione tecnica di merito"), dopo avere stabilito che le operazioni di valutazione sarebbero state effettuate da un "nucleo di valutazione" nominato dal Dirigente responsabile del Servizio", fissava i criteri di valutazione dei singoli progetti, indicandoli nel modo seguente:

1. Qualità e coerenza progettuale max 55 punti;
2. Innovazione/risultati attesi/sostenibilità/trasferibilità max 15 punti;
3. Soggetti coinvolti max 15 punti;
4. Priorità max 15 punti.

11 - Con il verbale di adozione delle griglie di valutazione (21.7.2015, All. 2) si stabiliva e prevedeva, nell'ambito della voce 1- Qualità e coerenza progettuale (con particolare attenzione alla dimensione di genere nella descrizione di contesto, obiettivi, contenuto, metodologie, ed alla realizzazione degli obiettivi occupazionali previsti) la sottovoce 4 "coerenza del progetto didattico con gli standard....", individuata dal Codice "SEZ. C", con un massimo di punti 14.

12 - E' da aggiungere che nel fac-simile di progetto allegato all'avviso pubblico, che ogni candidato avrebbe dovuto compilare, nell'ambito del par. 6 (Dati di sintesi del progetto) era indicata al punto 06.4, la "Durata del percorso", articolata nelle seguenti caselle: 1] "Durata totale in ore:2100"; 2] "Di cui FAD /(casella bianca da riempire, n.d.r.)/ % ore di FAD; 3] "Di cui stage/casella bianca(ndnrm)/ % ore stage".

13 - Infine, è da evidenziare come nel progetto presentato dalla ricorrente usando il predetto fac-simile, al sottoparagrafo 06.4 la parte in bianco della casella 2] "Di cui FAD/... / % ore FAD" non veniva compilata, mentre nella casella 3] "Di cui stage..." erano indicate 630 ore e "% ore stage" 30%.

14 - La suddetta suddivisione dell'elemento "Durata" non era un'invenzione della ricorrente, né tanto meno era sintomo di una scissione in due progetti distinti, ma semplicemente la conformità ai criteri e sottocriteri recati dall'avviso stesso, illustrati nel sub paragrafo 06.1 dello stesso paragrafo 6, nel quale la ricorrente spiegava ed illustrava la suddivisione del monte ore complessivo riferito ad un progetto dichiaratamente unitario, seppur articolato in 4 fasce rispettivamente di 368, 367, 735 e 630, ciascuna dedicata ad una fase propedeutica (ad es per acquisizione di competenze chiave) ovvero di apprendimento ed esperienza specifiche.

Così, le 367 ore individuate nell'ambito del monte complessivo rispondono ad una finalità specifica e preparatoria, ma non separata e distinta, legata all'istruzione in generale di soggetti fuoriusciti dal sistema scolastico e necessitanti perciò di un percorso di apprendimento culturale di carattere generale, mentre l'articolazione ulteriore dello stesso monte orario è preordinata ad attività di formazione della figura dell'addetto alla realizzazione, rifinitura e stiratura di capi di abbigliamento.

15 - Appare perciò difficilmente dubitabile che le articolazioni orarie indicate dalla ricorrente facciano parte di un'unica attività formativa e didattica integrata e coordinata sino a raggiungere la somma totale delle di 2100 ore, come disposto dall'avviso.

16 - In base alle predette osservazioni e considerazioni la determinazione valutativa dell'Amministrazione resistente, che ha ritenuto di trovarsi a fronte a due distinti progetti educativo-formativi professionalizzanti appare davvero inspiegabile, visto che la menzionata ripartizione interna dell'orario complessivo è, come detto, prevista dallo stesso avviso ed è semplicemente un'articolazione dell'attività formativa, secondo fasi progressive e coordinate di istruzione di base e didattico-formative previste dalla legge di "gara".

17 - Il punteggio dato alla ricorrente si manifesta perciò del tutto errato ed ingiusto, sicché deve accogliersi il secondo motivo con assorbimento delle altre censure.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ed annulla l'Atto Dirigenziale n. 3856 del 30.09.2015 e le presupposte valutazioni del Nucleo di valutazione in parte qua.

Condanna la Città Metropolitana resistente al pagamento in favore della ricorrente, delle spese ed onorari di causa, liquidati in euro cinquemila, oltre accessori di legge.

Compensa nei confronti della controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente, Estensore

Bernardo Massari, Consigliere

Gianluca Bellucci, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Armando Pozzi

IL SEGRETARIO